



REGOLAMENTO ORGANICO

Modifiche subordinate al parere favorevole del CONI

▪ **Art.98 - Controversie devolute in arbitrato**

1. Tutte le controversie insorte tra Affiliate, tra tesserati, tra associati, tra Affiliate e tesserati, tra Affiliate e associati, o tra tesserati e associati, le quali siano originate dalla attività sportiva o associativa e abbiano carattere meramente patrimoniale, sono devolute, in via esclusiva, **a norma dell'art.37 dello Statuto**, alla competenza di un Collegio arbitrale.
2. Le Affiliate e/o i tesserati e/o gli associati con la presentazione della domanda di affiliazione, tesseramento, o comunque con l'accettazione dell'incarico conferito dalla FIP, accettano espressamente le norme previste dal presente titolo.
3. La Commissione Vertenze Arbitrali (CVA) è composta dal Presidente, da quattro componenti effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio Federale - ferma l'assenza di conflitti d'interesse tra gli stessi e i membri del Consiglio federale - tra magistrati, anche a riposo, professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, avvocati o esperti di diritto, cui sono attribuite le funzioni federali relative alle procedure arbitrali e all'esecuzione di lodi.

▪ **Art.131 - Classificazione**

1. A norma dell'art.51, dello Statuto federale, sono Organismi federali di Settore:
 - a) il Settore Agonistico (SA);
 - b) il Settore Squadre Nazionali (SSN);
 - c) il Comitato Italiano Arbitri (CIA);
 - d) il Comitato Nazionale Allenatori (CNA);
 - e) il Settore Organizzazione Territoriale (SOT);
 - f) il Settore Giovanile, Scolastico e Minibasket (SGSM);
 - g) il Settore "3 X 3";
 - h) la Commissione federale Atleti (CFA);
 - i) la Commissione Federale Agenti Sportivi.**

▪ **Art.132 - Nomina, durata in carica e doveri dei Componenti degli Organismi Federali di Settore**

1. Gli Organismi federali di Settore sono, di norma, presieduti da un Componente il Consiglio federale, **fatte salve diverse disposizioni.**
2. Tutti gli Organismi di settore, fatta eccezione del Settore Agonistico, il Settore Squadre Nazionali, il Settore Giovanile Scolastico e Minibasket, il Settore 3X3 e la Commissione federale Atleti, sono composti da un Presidente e quattro componenti tra cui viene nominato un Vicepresidente con funzioni vicarie.
3. Il Presidente, il Vicepresidente ed i Componenti sono nominati dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale.
4. È facoltà del Consiglio federale nominare un segretario.
5. I soggetti di cui ai precedenti commi rimangono in carica per il quadriennio olimpico e possono essere riconfermati.
6. I componenti degli Organismi federali possono essere sostituiti, nel corso del loro mandato, su richiesta del loro Presidente o su iniziativa del Consiglio federale; decadono, comunque, automaticamente in caso di decadenza del Consiglio federale.



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNO



TOP SPONSOR



TOP SPONSOR



MAIN SPONSOR ARBITRI



SPONSOR



MEDIA PARTNER



FORMITORI UFFICIALI



FORMITORI UFFICIALI



FORMITORI UFFICIALI



FORMITORI UFFICIALI



7. I Componenti sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni indette dal loro Presidente.
8. I Componenti sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio nei confronti di qualsiasi persona, Affiliata o tesserato.

~~▪ Art.133 - Pubblicità~~

- ~~1. Gli atti ed i provvedimenti assunti dagli Organismi federali di Settore sono pubblicati mediante Comunicato Ufficiale, ed eventualmente comunicati direttamente agli interessati.~~

Art. 133 – La Commissione Federale Agenti Sportivi

1. Al fine di dare attuazione a quanto stabilito nel Regolamento CONI Agenti Sportivi e nel Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi approvato dal CONI è istituita presso la FIP la Commissione Federale Agenti Sportivi.
2. La Commissione Federale Agenti Sportivi è composta da un Presidente, da un Vicepresidente e da tre componenti selezionati tra persone in possesso di esperienza giuridico-sportiva, nominati dal Consiglio Federale.
3. La Commissione Federale Agenti Sportivi resta in carica quattro anni ed è coadiuvata da un Segretario.
4. Tutte le funzioni ed i compiti della Commissione Federale Agenti Sportivi sono disciplinati nel Regolamento Agenti Sportivi di Pallacanestro, e nei regolamenti del CONI cui esso fa rinvio.

▪ Art.135 - Il Settore Squadre Nazionali (SSN)

1. Il SSN è l'organismo preposto dal Consiglio federale alla programmazione, coordinamento e gestione dell'attività delle Squadre rappresentative nazionali maschili e femminili ed al reclutamento e miglioramento tecnico degli atleti ed atlete di interesse nazionale e di interesse olimpico, in attuazione delle linee direttive fissate dal Presidente federale e dal Consiglio federale e della realizzazione dei singoli programmi dai medesimi deliberati.
2. L'organizzazione e le procedure del SSN sono disciplinate nel Regolamento Settore Squadre Nazionali.
- ~~2. Possono essere preposti alla conduzione del SSN un componente il Consiglio federale con funzioni di coordinatore Delegato del Settore Maschile ed un componente il Consiglio federale con funzioni di coordinatore Delegato del Settore Femminile. Entrambi operano sotto la diretta responsabilità e competenza del Presidente federale e possono proporre al Presidente federale la nomina di eventuali collaboratori.~~
3. Le funzioni e le procedure sono disciplinate dal Regolamento Interno del Settore deliberato dal Consiglio federale.
4. La sede del SSN è presso la sede federale.

▪ Art.136 - Il Comitato Italiano Arbitri (CIA)

1. Il CIA è l'organismo preposto dal Consiglio federale al reclutamento, formazione, addestramento ed organizzazione di arbitri, ufficiali di campo, osservatori, istruttori, miniarbitri e mini ufficiali di campo e ad assolvere gli ulteriori compiti affidati dal Consiglio federale.
2. Il **Presidente Rappresentante** del CIA partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio federale.



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



TOP SPONSOR



MAIN SPONSOR ARBITRI



SPONSOR



MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI



FORNITORI UFFICIALI



FORNITORI UFFICIALI



FORNITORI UFFICIALI



3. ~~Il CIA è retto da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da due componenti tra cui viene nominato un Vicepresidente con funzioni vicarie.~~
4. ~~Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, se invitati dal Presidente del CIA e senza diritto di voto, i Responsabili di Settore, l'Istruttore Tecnico e i Rappresentanti di altri Organi Federali e associazioni riconosciute dalla FIP.~~
5. 3. La composizione, le ~~Le~~ funzioni e le procedure del CIA sono disciplinate dal Regolamento Interno del Comitato deliberato dal Consiglio federale.
6. 4. La sede del CIA è presso la sede federale.

▪ **Art.140 - Il Settore "3 contro 3"**

1. Il Settore "3 contro 3" è l'organismo preposto dal Consiglio federale al coordinamento ed all'attuazione delle iniziative tendenti a diffondere, incrementare e migliorare la pratica del "3 contro 3" come previsto dall'art. 1 comma 5 Statuto Federale.
Il Settore "3 contro 3" è suddiviso in un Settore "3 contro 3 Senior" ed in un Settore "3 contro 3 Giovanile".
2. La Gestione del Settore "3 contro 3 Senior" è affidata al Presidente Federale o ad un suo delegato. La Gestione del Settore "3 contro 3 Giovanile" è affidata ad un Consigliere Federale che può avvalersi della collaborazione di uno o più esperti in relazione a specifici argomenti e materie in trattazione.
3. Il soggetto cui è affidata la gestione del rispettivo ~~Consigliere Federale responsabile del~~ Settore risponde del proprio operato e dell'operato dell'intero Settore direttamente al Presidente Federale e al Consiglio Federale.
4. La sede del Settore "3 contro 3" è presso la sede federale

CAPO III – AREE FUNZIONALI

▪ **Art.142 - Area Media, Sponsorship e Digital Marketing Eventi Comunicazione**

1. L'Area Media, Sponsorship e Digital è la struttura preposta al coordinamento, cura e promozione dell'immagine della FIP, nonché allo sviluppo di nuove opportunità di comunicazione, marketing e visibilità derivanti dallo sfruttamento delle attività e degli eventi federali.

~~L'Area Marketing Eventi Comunicazione è la struttura preposta dal Consiglio federale per il coordinamento organizzativo, la cura e lo sviluppo dell'immagine coordinata della FIP e la sua declinazione in ogni formato necessario, nonché per l'organizzazione di tutti i più importanti eventi strategici alla comunicazione federale, compresa la Hall of Fame e l'attività amatoriale, le attività del cerimoniale, le attività di marketing in generale e lo sviluppo delle azioni promozionali, di merchandising, di gadgeting e di comunicazione in genere, tese al miglior sviluppo della "community" del basket.~~

2. L'Area ha il compito di supportare l'eventuale Advisor Commerciale della FIP nella ricerca di potenziali investitori, di gestire le richieste dalle Aziende che hanno stipulato contratti con la FIP e fornire loro adeguata assistenza, nonché di fungere da tramite tra l'Advisor commerciale e i vari Settori e Uffici federali.

Secondo le direttive del Consiglio federale, l'Area ha il compito di migliorare e potenziare, dal punto di vista gestionale e dell'immagine, i principali eventi federali e di reperire, anche attraverso Agenzie



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



TOP SPONSOR



MAIN SPONSOR ARBITRI



SPONSOR



MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI



FORNITORI UFFICIALI



FORNITORI UFFICIALI



FORNITORI UFFICIALI



~~e consulenti specializzati nel settore, nuove forme di sponsorizzazioni fornendo adeguata e costante assistenza a tutte le Aziende che hanno stipulato contratti con la FIP.~~

3. La responsabilità dell'Area è affidata al Presidente federale o ad un Consigliere federale suo Delegato, nominato dal Consiglio federale, per il quadriennio olimpico, che opera sotto la diretta responsabilità del Presidente federale.
4. La gestione dell'Area può essere affidata ad un Coordinatore nominato dal Consiglio federale, per il quadriennio olimpico, che opera sotto la diretta responsabilità del Presidente federale o del Consigliere federale Delegato.
5. La sede dell'Area **Media, Sponsorship e Digital Marketing Eventi Comunicazione** è presso la sede federale.

▪ **Art. 146 - La Commissione Tecnica di Controllo**

1. La Commissione Tecnica di Controllo ("Comtec") svolge le seguenti funzioni:
 - a) formula proposte al Consiglio federale e al Presidente della FIP ai fini dell'esercizio dei poteri spettanti alla Federazione sugli aspetti economico-finanziari della pallacanestro professionistica;
 - b) esercita i controlli sull'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale delle Società di pallacanestro professionistiche allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei Campionati;
 - c) **esercita i controlli sull'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale delle Società di pallacanestro**~~analoghi controlli nei confronti delle Società di pallacanestro dilettantistiche~~ iscritte al campionato serie A2 maschile; **allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei Campionati;**
 - d) ~~collabora con gli organi istituiti dal CONI in materia di controlli sull'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale delle Società sportive professionistiche;~~
 - e) **d)** svolge ogni altra funzione attribuita dalle normative federali.
2. La Comtec si compone di un Presidente e di due membri nominati, per almeno un quadriennio olimpico, dal Consiglio federale fra persone di comprovata esperienza nelle materie giuridiche, contabili od economico-finanziarie nonché con particolari competenze in materia sportiva, scelte fra docenti universitari, avvocati o dottori commercialisti con almeno 10 anni di anzianità professionale.
3. Il Segretario Generale della FIP garantisce il regolare funzionamento della Comtec e le assicura i mezzi ed il personale necessari, attraverso la costituzione di una segreteria, retta e coordinata da un dottore commercialista esperto nelle materie di cui al comma 2 e nominato dal Consiglio federale per un quadriennio olimpico su designazione della Comtec, nonché attraverso la messa a disposizione di un numero sufficiente di ispettori iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti o degli esperti contabili, nominati dal Consiglio federale su designazione dalla Comtec.
4. Le riunioni della Comtec sono convocate dal suo Presidente che ne dà comunicazione agli altri membri per il tramite della Segreteria della Commissione con le modalità indicate dal Presidente stesso. Alle riunioni, validamente costituite con la presenza di tutti i componenti, partecipa senza diritto di voto il Segretario della Commissione che redige il verbale della riunione, sottoscrivendolo unitamente al Presidente e agli altri membri. Le decisioni sono assunte a maggioranza.
5. Tutte le cariche e gli incarichi previsti nei commi precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale, o incarico all'interno di Società professionistiche, e tutti i soggetti nominati sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio.
6. La sede della Comtec è stabilita presso la FIP. Le procedure riguardanti le attività della Comtec sono disciplinate nel Regolamento Esecutivo e nei Manuali per la concessione delle licenze approvati annualmente dal Consiglio Federale.



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



TOP SPONSOR



MAIN SPONSOR ARSIT



SPONSOR



MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI



FORNITORI UFFICIALI



FORNITORI UFFICIALI



FORNITORI UFFICIALI



▪ **Art.152 - Affiliazione**

1. Le Società che intendono praticare la pallacanestro nell'ambito federale debbono presentare la domanda di nuova affiliazione allegando atto costitutivo e statuto secondo il modello di domanda e le modalità previste annualmente nelle Disposizioni Organizzative deliberate dal Consiglio federale. La domanda, va presentata entro il termine perentorio del 28 febbraio di ciascun anno.
2. Per affiliarsi e mantenere l'affiliazione le Società devono essere dotate di Organi sociali regolarmente costituiti ed in grado di operare.
- 2.3. Il Consiglio federale, esaminati gli atti e visto il parere espresso dal Comitato Regionale, decide in merito alla domanda di affiliazione.
- 3.4. In caso di accoglimento della domanda l'affiliazione decorrerà dalla data della relativa deliberazione, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del D. Lgs n.36/2021 e s.m.i. con riferimento alle società professionistiche.

▪ **Art.158 - Responsabilità del Legale Rappresentante della Società**

1. Il legale rappresentante della Società è direttamente responsabile nei confronti della Federazione di tutti gli atti della propria Società.
2. Nel caso di sospensione dall'attività federale del legale rappresentante questi è inibito ad assolvere qualsiasi incarico, nei confronti della Federazione e dei suoi Organi, delle altre Società e dei tesserati. In caso di impedimento del Legale Rappresentante, derivante da qualunque causa, che non superi i 90 giorni consecutivi, i suoi poteri sono automaticamente devoluti al Vicepresidente risultante agli atti dell'Ufficio Affiliazioni.
3. In caso di sospensioni o dimissioni o impedimento definitivo del Legale Rappresentante, derivante da qualunque causa, che superi i 90 giorni consecutivi, e salvo diversa disposizione dello Statuto sociale, i suoi poteri sono automaticamente devoluti al Vicepresidente risultante agli atti dell'Ufficio Affiliazioni, per un periodo che non superi i 90 (novanta) giorni. Entro detto termine il Vicepresidente deve, entro il medesimo termine, convocare gli organi sociali per procedere ad una nuova elezione per la ricostituzione delle cariche e istruire la relativa pratica tramite il sistema informatico federale per la sostituzione del Legale Rappresentante.
4. Qualora, decorsi 120 giorni da quello in cui si è verificato l'impedimento definitivo, la ricostituzione degli organi sociali non risulti perfezionata sul sistema informatico federale, l'Ufficio Affiliazioni provvede a darne comunicazione alla società invitandola a perfezionare la sostituzione entro un termine non superiore a 60 giorni. Il mancato perfezionamento della sostituzione del Legale Rappresentante entro il termine indicato dall'Ufficio Affiliazioni comporta la revoca della affiliazione della società, con effetto decorrente dal termine del Campionato in corso al momento del provvedimento, e la esclusione dal diritto di partecipazione ai Campionati federali. La Società di cui sia stata revocata l'affiliazione può presentare ricorso alla Giunta Nazionale del CONI a norma dell'art. 4 comma 5 dello Statuto nel termine perentorio di gg. 30 (trenta) dalla comunicazione della delibera del Consiglio Federale.
4. 5. Fino al perfezionamento della pratica tramite il sistema informatico federale, i poteri di rappresentanza continuano nella persona di colui che risulta autorizzato dagli atti della Federazione.



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



TOP SPONSOR



MAIN SPONSOR ARBITRI



SPONSOR



MEDIA PARTNER



FORMITORI UFFICIALI



FORMITORI UFFICIALI



FORMITORI UFFICIALI



FORMITORI UFFICIALI



6. L'inosservanza della disposizione di cui al comma [3] costituisce violazione dei doveri di lealtà e correttezza, sanzionata ai sensi dell'art. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia, e verrà segnalata alla Procura federale.

Art. 192 Pubblicazione di atti e provvedimenti

1. Gli atti e i provvedimenti degli organi ed organismi federali sono pubblicati mediante Comunicato Ufficiale firmato dal Presidente o dal Responsabile dell'organo od organismo che ha assunto l'atto, e controfirmato dal Segretario Generale.
2. Gli atti e i provvedimenti si presumono conosciuti dal giorno della pubblicazione sul relativo Comunicato Ufficiale, data che costituisce a tutti gli effetti termine di decorrenza.
3. Sono fatti salvi i casi in cui sono espressamente previste particolari forme di notificazione o comunicazione.

Art.1932 - Contributi per l'accesso alla Giustizia

Per i ricorsi dinanzi agli Organi della Giustizia Sportiva previsti nel presente Regolamento sono dovuti i contributi per l'accesso ai servizi di giustizia disciplinati all'art.78 del Regolamento di Giustizia

▪ **Art.1943 - Sede e comunicazioni**

L'unica sede della Segreteria Generale valida ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento è la sede legale della FIP sita in Roma, via Vitorchiano, 113 – 00189.

pec: segreteria.fip@pec.it

e-mail: segreteria.generale@fip.it

tel. 06.33481301

▪ **Art.1954 - Concetto di anno o stagione sportiva**

Per "anno sportivo" o "stagione sportiva" si intende il periodo temporale che decorre dal 1 luglio di ciascun anno solare e termina il 30 giugno dell'anno solare successivo.

▪ **Art.1965 – Entrata in vigore e norma di rinvio**

Il presente Regolamento, dopo l'approvazione del Consiglio federale, entra in vigore previa approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento vigono le norme sancite dallo Statuto federale.



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



TOP SPONSOR



MAIN SPONSOR ARBITRI



SPONSOR



MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI



FORNITORI UFFICIALI



FORNITORI UFFICIALI



FORNITORI UFFICIALI



REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA Modifica subordinata al parere favorevole del CONI

Art. 33 Comportamenti di tesserati iscritti a referto nei confronti degli arbitri e dei tesserati della squadra avversaria (delibera n.316 C.F. 10/05/2008 – delibera n.468 C.F. 11/06/2011 – delibera n.69 C.F. 16/07/2011 – delibera n.528 C.F. 05/06/2013-delibera n.78 C.F. 17/07/2024)

[1] I comportamenti dei tesserati nei confronti degli arbitri, sono descritti di seguito:

1) Comportamento

(a) irrispettoso, DEPLORAZIONE;

(b) offensivo, SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI SETTE;

(c) minaccioso o intimidatorio, SQUALIFICA PER ALMENO DUE GARE o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI QUINDICI;

(d) violento a livello di tentativo o tentativo di aggressione, SQUALIFICA PER ALMENO TRE GARE o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI VENTUNO.

(e) palesemente tendente a fomentare contro gli arbitri i propri sostenitori, SQUALIFICA PER ALMENO TRE GARE o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI VENTUNO.

(f) sputi che colpiscono direttamente l'arbitro, SQUALIFICA PER ALMENO CINQUE GARE o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI TRENTACINQUE.

2) Atti di violenza nei confronti degli arbitri:

a) qualora non sia derivato alcun danno e non sia stata impedita la regolare prosecuzione della gara: INIBIZIONE FINO A UN ANNO.

b) qualora ne sia derivato un danno lieve e non sia stata impedita la regolare prosecuzione della gara: INIBIZIONE DA UN ANNO A TRE ANNI.

c) qualora ne sia conseguito un danno grave ad uno degli arbitri o l'impedimento della prosecuzione dell'incontro: INIBIZIONE DA TRE ANNI A CINQUE ANNI. Nei casi di particolare gravità la RADIAZIONE.

[2] I comportamenti dei tesserati iscritti a referto, nei confronti dei tesserati della squadra avversaria iscritti a referto, per fatti attinenti al gioco, sono così sanzionati:

1) Comportamento

(a) scorretto in fase di gioco, AMMONIZIONE;

(b) scorretto, non in fase di gioco, DEPLORAZIONE;



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



TOP SPONSOR



MAIN SPONSOR ARBITRI



SPONSOR



MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI



FORNITORI UFFICIALI



FORNITORI UFFICIALI



FORNITORI UFFICIALI



- (c) scorretto e plateale con azione intenzionale in fase di gioco, SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA;
- (d) scorretto e plateale con azione intenzionale non in fase di gioco, SQUALIFICA PER ALMENO DUE GARE;
- (e) minaccioso e/o intimidatorio e/o violento a livello di tentativo, SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA.

[3] I comportamenti dei tesserati iscritti a referto nei confronti dei tesserati della squadra avversaria iscritti a referto, per fatti non attinenti al gioco, sono così sanzionati:

1) Comportamento

- (a) irrispettoso, AMMONIZIONE;
- (b) offensivo, SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI SETTE e nei casi di lieve entità, DEPLORAZIONE;
- (c) minaccioso, intimidatorio e/o violento a livello di tentativo, SQUALIFICA PER ALMENO DUE GARE o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI QUINDICI;
- (d) sputi che colpiscono direttamente l'avversario, SQUALIFICA PER ALMENO TRE GARE o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI VENTUNO.

2) Atti di violenza:

- a) in fase di gioco SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA;
- b) non in fase di gioco, SQUALIFICA PER ALMENO DUE GARE o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI QUINDICI.

[4] I comportamenti non regolamentari, posti in essere da tesserati iscritti a referto, durante la disputa di una gara, nei confronti di terzi, sono così sanzionati:

- a) se sporadici, DEPLORAZIONE
- b) se reiterati, espressi platealmente e/o in modo violento, SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI SETTE.
- c) se diretti a fomentare la reazione del pubblico o dei propri sostenitori, SQUALIFICA PER ALMENO DUE GARE o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI QUINDICI.

[4 5] Nel caso di comportamenti di tesserati iscritti a referto commessi per finalità di discriminazione o di odio razziale, religioso, di genere e territoriale, è prevista la sanzione della SQUALIFICA PER ALMENO DIECI GARE o della INIBIZIONE PER ALMENO MESI TRE nonché, nei casi più gravi, con una ammenda aggiuntiva pari al doppio degli importi di cui alla TABELLA B per il Campionato di riferimento.

[5 6] I comportamenti dei tesserati iscritti a referto, che abbiano causato danni a persone o cose, sono sanzionati con la SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA o INIBIZIONE PER ALMENO GIORNI SETTE con



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



TOP SPONSOR



MAIN SPONSOR ARBITRI



SPONSOR



MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI



FORNITORI UFFICIALI



FORNITORI UFFICIALI



FORNITORI UFFICIALI



l'obbligo della Società di appartenenza degli autori del fatto a risarcire i danni. In caso di mancata individuazione della/e persona/e responsabile/i deve essere sanzionato il Dirigente accompagnatore o chi ne fa le veci con l'inibizione PER ALMENO GIORNI QUINDICI.

[6-7] Costituiscono atti di violenza tutte le esplosioni di energia fisica da cui derivi una coazione personale (schiacci, pugni, calci, spinte, lancio di oggetti contundenti o qualsiasi altra azione idonea a cagionare un'alterazione dell'equilibrio fisico, una sensazione dolorosa ovvero una lesione personale).

[7-8] Ai fini dell'applicazione della recidiva costituiscono infrazioni della stessa specie da un lato tutte le infrazioni commesse nei confronti degli arbitri, dall'altro tutte le infrazioni commesse nei confronti dei tesserati della squadra avversaria iscritti a referto e dall'altro tutte le infrazioni commesse nei confronti di terzi.



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



TOP SPONSOR



MAIN SPONSOR ARBITRI



SPONSOR



MEDIA PARTNER



FORMITORI UFFICIALI



FORMITORI UFFICIALI



FORMITORI UFFICIALI



REGOLAMENTO ESECUTIVO TESSERAMENTO Modifica con effetto immediato

Art. 88 Tesseramento degli allenatori, dei preparatori fisici e dei direttori tecnici

1. Il tesseramento degli allenatori e dei Preparatori fisici dove non diversamente previsto, deve essere effettuato mediante FIPonline nei modi, limiti e termini previsti dal presente Regolamento, dal Regolamento CNA e dalle Disposizioni Organizzative annuali è di competenza del CNA.





REGOLAMENTO ESECUTIVO GARE Modifiche con effetto immediato

Art.7 Campionati a libera partecipazione (del. n.465 CF 11/06/11)

1. Sono considerati Campionati a libera partecipazione quelli dove per iscriversi non viene chiesto alcun titolo sportivo.
2. I Comitati Regionali in armonia con le esigenze segnalate dal Settore Agonistico, debbono stabilire, al termine di ciascun anno sportivo, le norme che regolano l'iscrizione e la partecipazione a detti Campionati dell'anno successivo, con particolare riguardo alla data di apertura e chiusura delle iscrizioni, all'eventuale sistema delle promozioni e retrocessioni.
3. Le Società partecipanti con la prima squadra ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali possono iscriversi con una seconda squadra al Campionato a libera partecipazione e possono essere promosse al Campionato superiore purchè tra la seconda squadra e la prima ci sia almeno un Campionato di differenza. ~~In ogni caso la seconda squadra non può essere promossa ai Campionati nazionali.~~ Se al termine dell'anno sportivo, in seguito alla contemporanea retrocessione della prima squadra e/o promozione della seconda squadra oppure in seguito alla promozione della seconda squadra, non dovesse più esserci almeno un Campionato di differenza, la seconda squadra sarà retrocessa d'ufficio oppure potrà disputare il Campionato a cui ha diritto di partecipazione mediante una nuova riaffiliazione.
4. Nel caso una Società partecipi con più squadre allo stesso Campionato, l'ammissione alla fase finale per la promozione è riservata ad una sola che potrà unire gli organici degli atleti di tutte le squadre.
5. Restano per le Società le limitazioni contenute nelle DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI e per gli atleti quelle previste dall'art. 6 del R.E. – Tesseramento.

Art.64 Riconoscimento della causa di forza maggiore

1. La società interessata a far valere la ~~il~~ **riconoscimento della causa di forza maggiore deve, a pena di inammissibilità, essere richiesto dalla Società interessata inviare istanza mediante invio di telegramma all'Organo federale competente per l'omologazione della gara, a mezzo casella FIPmail SPES, entro le ore 12:00 del giorno successivo a quello fissato per lo svolgimento della gara, allegando le ragioni su cui si fonda e gli eventuali mezzi di prova.**
2. **L'istanza può essere formulata con riserva di motivi. In tale caso, a pena di inammissibilità, la motivazione, unitamente agli eventuali mezzi di prova, deve essere inoltrata a mezzo casella FIPmail SPES entro le ore 24:00 del giorno successivo alla data nella quale la gara si doveva svolgere. Se il giorno è festivo la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.**
3. Avverso detto provvedimento, le Società interessate possono proporre reclamo secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia.



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



TOP SPONSOR



MAIN SPONSOR ARBITRI



SPONSOR



MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI



FORNITORI UFFICIALI



FORNITORI UFFICIALI



FORNITORI UFFICIALI



REGOLAMENTO COMITATO ARBITRI Modifiche con effetto immediato

PREMESSA

DISPOSIZIONI GENERALI

I Il Comitato Italiano Arbitri (CIA)

1. Il Comitato Italiano Arbitri (CIA), è l'organismo preposto dal Consiglio federale al reclutamento, formazione, addestramento ed organizzazione di arbitri, ufficiali di campo, osservatori, formatori e ad assolvere gli ulteriori compiti affidati dal Consiglio federale.
2. Il rappresentante Commissioner del CIA partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio federale.

II Il Commissioner CIA

1. Il Commissioner CIA è il soggetto nominato dal Consiglio federale per svolgere tutte le funzioni proprie del CIA.
2. Il Commissioner CIA rappresenta il CIA e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Federale.

III Il Presidente Regionale Arbitri

1. Il Presidente Regionale Arbitri è nominato dal Commissioner CIA e svolge funzioni di organizzazione e gestione delle attività del Settore arbitrale nel territorio regionale di competenza, sulla base delle direttive del Commissioner CIA ed in coordinamento con gli altri Presidenti Regionali Arbitri.

IV Il Coordinatore Territoriale

1. Il Coordinatore Territoriale è nominato dal Commissioner CIA e coordina le attività svolte dai Presidenti Regionali CIA.

V Arbitro

1. Con il termine "Arbitro" o "Direttore di Gara" si definisce il tesserato CIA preposto alla direzione delle gare di basket organizzate e/o riconosciute dalla FIP, al fine di garantire la regolarità dello svolgimento delle competizioni sportive mediante l'applicazione delle regole federali.
2. Tutte le specifiche funzioni attribuite agli Arbitri sono individuate nel presente Regolamento nonché nel Regolamento Esecutivo, nelle Disposizioni Organizzative Annuali (DOA).

VI Ufficiale di campo

1. Con il termine "Ufficiale di campo" si definisce il tesserato CIA che partecipa, senza funzioni di direzione della gara, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità tecnica.
2. Gli Ufficiali di Gara collaborano con l'Arbitro e provvedono alla registrazione dei dati relativi alla gara in osservanza alle regole federali.



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



TOP SPONSOR



MAIN SPONSOR ARBITRI



SPONSOR



MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI





3. Le mansioni degli Ufficiali di campo sono individuate nel presente Regolamento nonché nel Regolamento Esecutivo.

VII L'Osservatore

1. Con il termine "Osservatore" si definisce il tesserato CIA che, a seguito del superamento di un apposito corso è preposto, previa designazione, ad osservare e valutare le prestazioni fornite dagli Arbitri o Ufficiali di Campo nel corso delle singole gare di pallacanestro organizzata e/o riconosciuta dalla FIP.
2. I compiti degli Osservatori sono individuati nel presente regolamento nonché nei "Criteri di Impiego e Valutazione" approvati annualmente dal Consiglio Federale.

VIII Il Formatore

1. Con il termine "Formatore" si definisce il tesserato CIA che, a seguito del superamento di un apposito corso, è preposto alla formazione tecnico-sportiva degli Arbitri e degli Ufficiali di campo continua opera al fine di garantire la migliore e continua formazione tecnico-sportiva, sulla base delle indicazioni fornite dal CIA.
2. I compiti dei Formatori sono individuati nel presente regolamento nonché nei "Criteri di Impiego e Valutazione" approvati annualmente dal Consiglio Federale.



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



TOP SPONSOR



MAIN SPONSOR ARBITRI



SPONSOR



MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI



REGOLAMENTO COMITATO NAZIONALE ALLENATORI Modifica con effetto immediato

Art. 27 Requisiti e modalità di tesseramento degli Allenatori dei Preparatori Fisici

1. I cittadini stranieri in possesso di una qualifica di Preparatore Fisico possono richiedere al Comitato Nazionale Allenatori il tesseramento in favore di una società che partecipi ai Campionati Federali.
2. La domanda di tesseramento potrà essere presa in esame dal CNA solo ed esclusivamente in presenza dei seguenti requisiti:
 - a) sia sottoscritta anche dal Presidente della Società Affiliata per la quale si richiede il tesseramento;
 - b) sia allegata la seguente documentazione:
 - i. autorizzazione a svolgere attività di preparatore in Italia rilasciata dalla Federazione di provenienza;
 - ii. dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società Affiliata che intende avvalersi delle prestazioni del Preparatore richiedente con le precise indicazioni della durata del contratto e delle eventuali modalità di suo tacito rinnovo;
 - iii. dichiarazione del Preparatore che non sono in corso rapporti contrattuali con altre Società Affiliate;
 - iv. permesso di soggiorno in Italia per attività sportiva se necessario.

Il CNA in mancanza di alcuni dei predetti requisiti comunica al richiedente ed alla Società che la richiama non è procedibile specificando i requisiti mancanti.

La richiesta può essere ripresentata, completa di tutti i requisiti, sempre che non siano scaduti i termini previsti.

3. Il Preparatore Fisico proveniente da Federazione straniera, che non abbia partecipato in tutto od in parte al percorso formativo previsto dal CNA, che chieda il tesseramento potrà ottenere la qualifica di Preparatore Fisico se possiede i seguenti requisiti:
 - a) nel corso degli ultimi cinque anni abbia operato, per almeno due anni anche non consecutivi, in qualità di Preparatore Fisico in Nazionali straniere partecipanti a manifestazioni organizzate dalla F.I.B.A. o da altri Organismi Europei;
 - b) nel corso degli ultimi cinque anni abbia operato, per almeno due anni anche non consecutivi, in qualità di Preparatore Fisico in squadre straniere partecipanti a manifestazioni di Eurolega;
 - c) nel corso degli ultimi cinque anni abbia operato, per almeno due anni anche non consecutivi, nel Campionato N.B.A. (USA);
 - d) nel corso degli ultimi cinque anni abbia operato, per almeno due anni anche non consecutivi, nel Campionato N.C.A.A. (USA) in College di Prima Divisione.
4. Il Preparatore Fisico proveniente da Federazione straniera, che non abbia partecipato in tutto od in parte al percorso formativo del CNA, che richieda il tesseramento ma che non possiede i requisiti di cui sopra dovrà, per ottenere la tessera di Preparatore Fisico, seguire il seguente iter:
 - a) produrre, redatto in lingua italiana, un proprio curriculum degli ultimi cinque anni in cui dimostri di aver operato, per almeno tre anni sportivi, nella massima serie maschile o femminile in una nazione straniera;



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



TOP SPONSOR



MAIN SPONSOR ARETTI



SPONSOR



MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI



b) versamento contributo ammissione esame pari a € 3.500,00 (euro tremilacinquecento). Una volta espletate le formalità di cui ai punti precedenti dovrà sostenere, presso la sede Federale, un esame di tecnica in lingua italiana od in lingua inglese.

La Commissione d'esame sarà composta da cinque componenti:

- i. un componente, individuato dal Presidente del CNA, che sia comunque in possesso della qualifica di Preparatore Fisico;
- ii. il Consigliere Federale eletto in rappresentanza degli allenatori professionistici, o suo delegato;
- iii. un consigliere del CNA individuato dal Presidente del CNA;
- iv. un rappresentante del Settore Giovanile;
- v. un rappresentante della Lega riconosciuta in cui milita la squadra che il Preparatore Fisico chiede di poter allenare.

Solo al superamento dell'esame potrà ottenere la qualifica di Preparatore Fisico per lo svolgimento dell'attività.

Qualora l'esame non fosse superato non sarà concessa la qualifica di Preparatore Fisico.

Inoltre, nel medesimo anno sportivo di cui all'esame, dovrà obbligatoriamente partecipare al Programma di Aggiornamento Obbligatorio (PAO) per l'acquisizione dei necessari crediti entro la data prevista per la conclusione del Programma.

Rimane inteso che la partecipazione ai PAO, negli anni successivi, rimane regolata dalle disposizioni annuali del CNA in materia.



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



TOP SPONSOR



MAIN SPONSOR ARBITRI



SPONSOR



MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI





REGOLAMENTO PROCURATORI Modifica con effetto immediato

Art. 19 (del. n.368 C.F. 09/03/2013 - del. n.302 C.F. 21/02/2015)

1. La Commissione è composta da un Presidente e da quattro componenti.
- ~~1.~~ **Bis 2.** Il Consiglio federale nomina il Presidente e, sentite le componenti interessate, i restanti quattro componenti.
- ~~1.~~ **Ter 3.** La Commissione, nella prima riunione utile, elegge, scegliendolo tra i suoi componenti, un Vice Presidente.
La Commissione può avvalersi della collaborazione di esperti in materie giuridiche e fiscali, scelti dal Presidente della Commissione, che partecipano alle riunioni senza diritto di voto.
- ~~2.~~ **4.** Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di almeno 3 membri, di cui uno deve essere il Presidente o un Vice Presidente. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto di chi presiede la riunione.
- ~~3.~~ **5.** La Commissione delibera l'iscrizione nel Registro dei candidati risultati idonei, dopo che questi abbiano provveduto agli adempimenti previsti dal presente Regolamento FIP e dal "FIBA Players Agents Regulations".
- ~~4.~~ **6.** La Commissione svolge funzioni esaminatrici per la prova di idoneità di Procuratore e cura la pubblicazione dei bandi di concorso di cui all'art. 4.
- ~~5.~~ Abrogato
- ~~6.~~ **7.** La Commissione può chiedere al Tribunale Federale la provvisoria sospensione del Procuratore quando lo richiedano gravi ed urgenti ragioni di opportunità; può chiedere altresì la cancellazione dal Registro per il venir meno dei requisiti necessari per l'iscrizione e/o permanenza o all'insorgere di incompatibilità accertate. Il provvedimento di sospensione provvisoria e/o cancellazione può essere chiesto anche nei confronti di coloro che risultino aver procedimenti penali per delitti non colposi.
- ~~6.~~ **Bis 8.** Il Presidente e i componenti della Commissione restano in carica 4 anni fino al termine del quadriennio olimpico.
- ~~7.~~ **9.** La Commissione resta in carica 2 anni e ha sede in Roma presso la sede FIP.



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



TOP SPONSOR



MAIN SPONSOR ARBITRI



SPONSOR



MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI



REGOLAMENTO SANITARIO Modifica con effetto immediato

Art. 10 - TUTELA DELLA SALUTE - OBBLIGHI

1. La tutela della salute dei tesserati della FIP è garantita dalla idoneità alla pratica sportiva appositamente certificata in ottemperanza alle leggi emanate dallo Stato Italiano e dalle norme dell'ordinamento sportivo.
2. Ai fini della tutela della salute i tesserati FIP sono obbligati a chiedere ed ottenere il certificato di idoneità sportiva.
3. A tale obbligo sono sottoposti sia i tesserati che svolgono attività sportiva non agonistica, sia i tesserati che svolgono attività sportiva agonistica.
4. Ciascun tesserato deve sottoporsi alle visite mediche, accertamenti ed analisi previste dalle leggi in materia, ed ottenere dalle competenti Autorità Sanitarie il certificato di idoneità alla pratica sportiva.
5. Qualora detto certificato abbia validità limitata ad una scadenza antecedente la conclusione dell'attività sportiva, il tesserato, per proseguire detta attività, dovrà ottenere, prima della scadenza prevista un nuovo certificato di idoneità. In difetto sarà preclusa al tesserato ogni attività di gara e di allenamento.
6. E' facoltà della FIP richiedere alle Società affiliate la certificazione relativa alla idoneità dei rispettivi tesserati.
7. Con il tesseramento, il tesserato autorizza, automaticamente e senza alcuna condizione, la Società di appartenenza, ad esibire e/o trasmettere alla FIP la certificazione relativa alla propria idoneità, qualora richiesto.
8. Fermo quanto previsto ai precedenti commi e quanto stabilito al successivo art.18, al fine di tutelare adeguatamente la salute dei tesserati CIA, in occasione dei raduni e delle manifestazioni in cui siano svolti i test atletici dei tesserati CIA dovrà essere presente nell'impianto di gioco, durante lo svolgimento dei test, un Medico di Servizio e l'Ambulanza. La presenza del Medico e dell'Ambulanza deve essere assicurata dall'organizzatore del raduno o della manifestazione.



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



TOP SPONSOR



MAIN SPONSOR ARBITRI



SPONSOR



MEDIA PARTNER



FORMITORI UFFICIALI



FORMITORI UFFICIALI



FORMITORI UFFICIALI



FORMITORI UFFICIALI